



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 93 del 28/06/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ACCREDITAMENTO E PROGRAMMAZIONE SANITARIA 19 giugno 2012, n. 189

“Società Cooperativa Sociale a r.l. SPES di Foggia - Mantenimento dell’autorizzazione all’esercizio per trasferimento, ai sensi dell’art. 29, co. 4-bis, della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. e dell’art. 1 del R.R. n. 18 del 30/7/2009, di una CRAP denominata “Il Girasole”, sita in Via Nettuno 68 a Zapponeta (FG).

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;

Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l’art. 18 del D.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore di Area n. 3 del 09 settembre 2009 - Istituzione degli Uffici afferenti ai Servizi dell’Area di coordinamento Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità;

Vista la Determinazione n. 292 del 20 ottobre 2009 - Atto di assegnazione del personale agli Uffici del Servizio PGS;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 236 del 29/6/2010 - Conferimento incarico di Posizione Organizzativa;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1828 del 5/8/2011 - Conferimento incarico ad interim della

Direzione del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 18 del 1°/9/2011 - Conferimento incarico ad interim della Dirigenza dell'Ufficio I ° Accreditamenti.

In Bari presso la sede del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. Accreditamenti e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamento, riceve la seguente relazione:

L'art. 8, comma 3 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. testualmente dispone che "Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), numero 1.1."

L'art. 29, co. 4-bis della L.R. n. 8/2004, come modificato dall'art. 12 comma 1 lettera k) della L.R. n. 26/2006, dispone che: "Le strutture e i professionisti autorizzati e/o transitoriamente accreditati, individuati in applicazione dei fabbisogni determinati dai regolamenti regionali di cui all'art. 3, in caso di necessità di adeguamento ai requisiti strutturali di cui al R.R n. 3/2005 (Requisiti per autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie), sono autorizzati al trasferimento definitivo e/o alla realizzazione di nuove strutture nell'ambito della stessa A USL, secondo le vigenti procedure autorizzative".

Con specifico riferimento alle strutture di riabilitazione psichiatrica, inoltre, lo stesso art. 29 L.R. 8/2004 s.m.i., al successivo comma 5, stabilisce inoltre che: "In caso di necessità connesse alla realizzazione di interventi strutturali per l'adeguamento ai requisiti prescritti, le strutture di cui al regolamento regionale 27 novembre 2002, n. 7 (Organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private), considerando positiva la compatibilità con il fabbisogno complessivo, sono autorizzate dai Comuni alle relative modifiche o al trasferimento definitivo, nell'ambito della AUSL ove è ubicata la struttura autorizzata, previa verifica dei requisiti strutturali e organizzativi da parte dell'Azienda USL competente per territorio".

Successivamente il R.R. n. 18 del 30/7/2009 ha ulteriormente specificato il predetto disposto normativo disponendo, all'art. 1, comma 2, quanto segue:

"Le strutture e i professionisti che intendono effettuare il trasferimento definitivo e/o la realizzazione di nuove strutture, devono assicurare, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, che:

1. Il trasferimento definitivo e/o la nuova realizzazione deve avvenire nell'ambito dello stesso territorio coincidente con quello del Distretto Socio Sanitario;
2. Il trasferimento può aver luogo con preavviso non inferiore a giorni sessanta;
3. Il trasferimento definitivo e/o la realizzazione di nuove strutture al di fuori dell'ambito territoriale coincidente con il Distretto Socio sanitario può essere effettuato solo previa acquisizione di apposita autorizzazione da parte della Regione Puglia, su parere dell'Azienda Sanitaria locale competente, analizzati i requisiti di fabbisogno distrettuale".

Il Legale Rappresentante della Società Cooperativa Sociale a r.l. SPES di Foggia, già con nota prot. n. 37 del 20/6/2005, aveva dichiarato che la Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (CRAP) sita nel Comune di Zapponeta (FG) alla via Manfredonia, con una dotazione di n. 18 posti letto, era operante fin dall'1/7/1999 in regime di convenzione con la AUSL FG/2 di Cerignola (FG).

La struttura in oggetto, pertanto, rientra nella fattispecie di cui all'art. 29, comma 5-bis della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. che ha stabilito, con specifico riferimento alle strutture di riabilitazione psichiatriche, che "le strutture di cui al RR n. 7/2002 che hanno operato in regime di convenzione con le Unità sanitarie locali (USL), sulla scorta di atti autorizzativi di quest'ultime, in conformità alla programmazione definita dai dipartimenti di salute mentale, devono essere considerate, a tutti gli effetti, autorizzate all'esercizio dell'attività".

Il Sindaco del Comune di Zapponeta, dietro specifica istanza di trasferimento presentata dalla Società Cooperativa Sociale a r.l. SPES in data 25/5/2009, ha rilasciato - dopo aver acquisito il parere igienico-

sanitario favorevole del S.I.S.P. dell'ASL FG e del competente Servizio comunale di Prevenzione e Sicuer77a Ambienti di lavoro - l'autorizzazione n. 2/2009, prot. n. 6190 del 28/11/2009, relativa al trasferimento della struttura da Via Manfredonia n. 1, Zapponeta (FG), a Via Nettuno n. 68, Zapponeta (FG).

Successivamente, con nota prot. n. 27 del 19/4/2010, la Società Cooperativa Sociale a r.l. SPES ha presentato al Servizio PGS della Regione Puglia istanza di rilascio dell'accreditamento istituzionale per la predetta CRAP, ai sensi dell'art. 12, co. 5, della L.R. n. 4/2010, comunicando il trasferimento della struttura, denominata "Il Girasole", da Via Manfredonia, Zapponeta (FG), a Via Nettuno n. 68, Zapponeta (FG).

Nella stessa nota la Società Cooperativa Sociale a r.l. SPES ha comunicato di aver adeguato la dotazione dei posti letto della medesima CRAP da n. 18 a n. 14, come indicato espressamente nel Regolamento Regionale n. 3/2005, sez. D.03, che prevede in n. 14 i posti letto per la tipologia CRAP.

Successivamente la ASL FG, con Deliberazioni del D.G. ASL FG n. 1758 dell'8/10/2010 e n. 572 del 6/5/2011, ha indicato la citata struttura nell'elenco di strutture di riabilitazione psichiatrica operanti sul territorio aziendale, confermandone la tipologia con una riduzione di posti letto da n. 18 a n. 14.

Considerato che:

- A seguito del rilascio da parte del Comune di Zapponeta, in data 28/11/2009, dell'autorizzazione al trasferimento della CRAP in questione da Via Manfredonia n. 1, Zapponeta (FG) a Via Nettuno n. 68, Zapponeta (FG), è necessario che questo Servizio - ai sensi dell'art. 8, comma 3 e dell'art. 29, co. 4-bis della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. - provveda al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio presso la nuova sede di ubicazione della struttura;

- Con nota prot. n. A00-081/1734/APS1 del 21/5/2012 il Servizio APS ha chiesto al Dipartimento di Prevenzione della ASL FG di effettuare idoneo sopralluogo presso la nuova sede della struttura, in Via Nettuno 68 a Zapponeta (FG), finalizzato alla verifica dei requisiti minimi previsti dal R.R. n. 3/2005 per tale tipologia di struttura;

- Che il Dipartimento di Prevenzione della ASL FG, con nota prot. n. 0050107-12 del 12/7/2011, ha trasmesso gli esiti del sopralluogo effettuato presso la struttura denominata "Il Girasole", sita in Via Nettuno n. 68, Zapponeta (FG) comunicando che la stessa "possiede i requisiti minimi strutturali, organizzativi e tecnologici previsti dal RR n. 3/2005 per il "Presidi di tutela della salute mentale: Struttura Residenziale psichiatrica" con 14 posti letto D.03."

Per quanto sopra si propone di disporre, ai sensi del combinato disposto degli artt. 8, co. 3 e 29, co. 4-bis della L.R. n. 8/2004 e dell'art. 1 del R.R. n. 18 del 30/7/2009, il mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio di una CRAP denominata "Il Girasole", gestita dalla Società Cooperativa a r.l. SPES e con una dotazione di n. 14 posti letto, a seguito del trasferimento da Via Manfredonia n. 1, Zapponeta (FG), a Via Nettuno n. 68, Zapponeta (FG).

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente dell'Ufficio 1

Rossella Caccavo

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
SERVIZIO ACCREDITAMENTI
E PROGRAMMAZIONE SANITARIA

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;

Viste le sottoscrizioni poste in calce a] presente provvedimento dalla P.O. Accreditamenti e dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti;

DETERMINA

- di disporre, ai sensi del combinato disposto degli art. 8, co. 3 e 29, co. 4-bis della L.R. n. 8/2004 e dell'art. 1 del R.R. n. 18 del 30/7/2009, il mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio di una CRAP denominata "Il Girasole", gestita dalla Società Cooperativa a r.l. SPES e con una dotazione di n. 14 posti letto, a seguito de] trasferimento da Via Manfredonia n. 1, Zapponeta (FG), a Via Nettuno n. 68, Zapponeta (FG);
- di notificare il presente provvedimento:
 - Al Direttore Generale della ASL FG;
 - Al Sindaco del Comune di Zapponeta (FG);
 - Al Legale rappresentante della Società Cooperativa a r.l. SPES, Viale Michelangelo n. 187. Scala A, Foggia;
 - Alla Svim Service di Molfetta.

Il presente provvedimento:

- sarà pubblicato all'Albo del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria/all'Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematica);
- il presente atto, composto da n. 5 facciate, è adottato in originale;
- viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente del Servizio APS

Silvia Papini
